

UNIVERSITÀ CATTOLICA
“NOSTRA SIGNORA DEL BUON CONSIGLIO”

STATUTO

IL RETTORE
Prof. Bruno Giardina

TIRANA 2018

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Istituzione e natura giuridica
- Art. 2 - Missione
- Art. 3 - Attività
- Art. 4 - Principi fondamentali
- Art. 5 - Autonomia accademica
- Art. 6 - Finanziamento dell'attività
- Art. 7 - Logo e timbro
- Art. 8 - Sede principale e sedi secondarie
- Art. 9 - Modalità di perseguimento della missione e di programmazione e svolgimento della ricerca e delle altre attività istituzionali

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA E AMMINISTRATIVA

- Art. 10 - Organizzazione e funzionamento
- Art. 11 - Organi di governo. Disposizioni comuni

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA

- Art. 12 - Senato accademico: composizione
- Art. 13 - Funzioni del Senato accademico
- Art. 14 - Disposizioni specifiche sul funzionamento del Senato
- Art. 15 - Rettore
- Art. 16 - Vicerettore
- Art. 17 - Consiglio di Rettorato
- Art. 18 - Segretario generale
- Art. 19 - Comitato etico
- Art. 20 - Assemblea del Corpo accademico
- Art. 21 - Commissioni permanenti
- Art. 22 - Disposizioni particolari sul Nucleo di valutazione interna della qualità e sulla Commissione di disciplina
- Art. 23 - Facoltà
- Art. 24 - Preside (o Responsabile di Unità principale)
- Art. 25 - Vicepreside
- Art. 26 - Decanato (o Consiglio di Facoltà)
- Art. 27 - Unità di base
- Art. 28 - Dipartimento
- Art. 29 - Centro di ricerca
- Art. 30 - Responsabile di Unità di base

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 31 - Consiglio di Amministrazione: composizione
- Art. 32 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Art. 33 - Disposizioni specifiche su alcuni aspetti economico-finanziari del Consiglio di Amministrazione
- Art. 34 - Amministratore dell'Università
- Art. 35 - Amministratore di Facoltà (o Unità principale)

PARTE TERZA - APPARTENENTI ALLA COMUNITA' UNIVERSITARIA

Art. 36 - Componenti della comunità universitaria

TITOLO I - CORPO ACCADEMICO

Art. 37 - Attività e *status* del Corpo accademico

Art. 38 - Categorie del Corpo accademico

Art. 39 - Anno sabbatico

Art. 40 - Retribuzioni del Corpo accademico

TITOLO II - PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 41 - Personale tecnico-amministrativo

TITOLO III - STUDENTI

Art. 42 - Condizione giuridica degli studenti

Art. 43 - Sostegno agli studi

Art. 44 - Consigli degli studenti

Art. 45 - Collaborazione con il mondo del lavoro

Art. 46 - Garante degli studenti

PARTE QUARTA - ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Art. 47 - Corsi di studio

Art. 48 - Ammissioni

Art. 49- Trasferimenti

Art. 50- Esami di profitto e di laurea

Art. 51- Titoli di studio

Art. 52- Diploma, Supplemento del Diploma, Attestazione equivalente

Art. 53– Documentazione del processo didattico

PARTE QUINTA - RICERCA SCIENTIFICA

Art. 5 - Attività di ricerca scientifica

Art. 55 - Disposizioni specifiche sui profili finanziari della ricerca scientifica

Art. 56– Pubblicazioni

PARTE SESTA - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57 - Disposizioni sul bilancio, la contabilità, la distribuzione dell'attivo e controlli finanziari interni (*audit*)

Art. 58 - Termine per l'espressione di pareri interni

Art. 59- Regolamenti

Art. 60- Scadenza delle cariche e costituzione dei nuovi organi

Art. 61 - Lingua e interpretazione dello Statuto

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione e natura giuridica

1. Con Decreto del Consiglio dei Ministri della Repubblica d'Albania n. 567 del 27.08.2004, veniva riconosciuta la **Scuola Universitaria non pubblica Nostra Signora del Buon Consiglio**, istituita dalla Fondazione Nostra Signora del Buon Consiglio (in seguito Fondazione NSBC), ente giuridico, a sua volta, riconosciuto dal Tribunale di Tirana, con provvedimento n. 8 del 24.11.1993.

2. Tenuto conto dello sviluppo dell'Istituzione, del raggiungimento degli *standard* qualitativi e della conformità delle sue attività ai valori e ai principi cattolici, con successivo decreto del Consiglio dei Ministri, n. 670 del 28.09.2011, le è stato riconosciuto lo *status* e la denominazione **Università Cattolica "Nostra Signora del Buon Consiglio"** (d'ora in poi UniCNSBC).

3. L'UniCNSBC è un'istituzione non pubblica di istruzione superiore senza fini di lucro, che svolge l'attività di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e persegue ogni altra sua finalità in piena autonomia, secondo le motivazioni carismatiche del Beato Luigi Maria Monti e nel rispetto della legislazione vigente.

Articolo 2 - Missione

1. L'UniCNSBC, in armonia con lo spirito dei suoi Fondatori e in coerenza con le esigenze sia di sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, ha come missione:

- garantire l'acquisizione di adeguati livelli d'istruzione ai propri scritti e formare giovani specialisti e professionisti di *standard* europeo e con i migliori valori morali, al fine di sostenere lo sviluppo sociale, economico e culturale della società albanese e il progresso dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica a livello nazionale e regionale;
- svolgere e promuovere la ricerca scientifica di base e quella applicata;
- sostenere le priorità strategiche e gli interessi di sviluppo del Paese;
- favorire la collaborazione nazionale e internazionale nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica;

2. L'UniCNSBC realizza la propria missione attraverso un'istruzione superiore e un approccio educativo basato sui principi e i valori cattolici, in particolare sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dell'uguaglianza fra le componenti della società, delle varie etnie, religioni e nazionalità, secondo una concezione della scienza posta al servizio della persona umana e della convivenza civile.

Articolo 3 - Attività

1. Le attività principali dell'Università sono:

- la gestione e lo sviluppo dell'attività didattica nei tre cicli di studi universitari, con particolare riguardo all'attivazione di *corsi congiunti* di studio per il conferimento di *titoli di studio congiunti* o *doppi*, attraverso accordi con Atenei di altri Paesi. A tal fine sono predisposti *curricula* e

programmi compatibili con il raggiungimento di tale obiettivo. Per la gestione delle attività didattiche e di ricerca riguardanti i corsi di studio congiunti, l'UniCNSBC può concordare con i *partner*, secondo le modalità contenute nel presente statuto, l'istituzione di specifici organi paritetici non previsti nel presente Statuto o nei regolamenti interni;

- provvedere alla preparazione e alla qualificazione del Corpo accademico;
- l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi a favore della collettività in particolare nel settore sanitario.

2. Costituiscono altresì attività istituzionali dell'UniCNSBC:

a) la realizzazione di progetti di ricerca su tematiche legate agli interessi scientifico-culturali dell'Università, alle prospettive di sviluppo economico, sociale e culturale dell'Albania e dell'area dei Balcani, nonché alle linee e agli obiettivi di programmazione dell'Unione Europea;

b) l'offerta di attività di orientamento, formazione, aggiornamento in campo culturale, scientifico e tecnico, anche mediante servizi in collaborazione con altri enti pubblici e privati, albanesi o stranieri, in conformità ad appositi accordi e convenzioni;

c) lo svolgimento di compiti quali:

c.1 orientamento a favore dei giovani per l'iscrizione agli studi universitari e l'informazione sui piani di studio;

c.2 altre iniziative di orientamento e formazione;

c.3 attività formative e di studio rivolte a pubbliche amministrazioni e a società commerciali;

c.4 ideazione e organizzazione di corsi di studio volti all'abilitazione professionale;

c.5 partecipazione a iniziative promosse da altri soggetti di particolare interesse scientifico, didattico e, più in generale, culturale;

c.6 attività sociali, ivi comprese quelle sanitarie e assistenziali, finalizzate alla cura della persona e alla promozione della dignità umana e della famiglia;

c.7 attività di accoglienza degli studenti, con particolare riguardo al vitto e all'alloggio per gli stessi;

c.8 aggiornamento, riqualificazione professionale e formazione permanente del proprio Personale tecnico-amministrativo o anche di soggetti esterni;

c.9 ogni altra attività e iniziativa prodromica, strumentale e consequenziale, o comunque utile, al raggiungimento della propria missione;

3. Le lingue che caratterizzano l'attività didattica e formativa sono l'albanese, l'italiano e l'inglese. I corsi di studio possono essere svolti anche in altre lingue (Francese, Tedesco, Spagnolo) qualora se ne ravvisi l'opportunità.

Articolo 4 - Principi fondamentali

1. L'UniCNSBC adempie i propri compiti attraverso un'istruzione superiore adeguata, un approccio educativo basato sui più aggiornati ed elevati *standard* d'insegnamento e di ricerca e, in particolare, sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, dell'uguaglianza fra le componenti della società, fra le varie etnie, religioni e nazionalità, secondo una concezione della scienza al servizio della persona umana e della pacifica convivenza civile.

2. La libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica è riconosciuta e valorizzata secondo i contenuti e i metodi di ciascuna disciplina, a salvaguardia della dignità umana e dell'autonomia individuale di ogni appartenente alla comunità universitaria, nonché a favore delle esigenze della verità e dell'interesse generale.

3. Il Corpo accademico e di ricerca, il Personale amministrativo-tecnico e gli studenti sono tenuti a rispettare i principi e i valori cattolici dell'Università e contribuiscono al suo corretto funzionamento, secondo le rispettive competenze e responsabilità, sulla base dei seguenti principi comuni di comportamento:

a) esatto adempimento dei doveri istituzionali e fattiva collaborazione nell'organizzazione dell'attività didattica anche ai fini di un'equilibrata distribuzione del carico didattico;

b) leale cooperazione nell'attività scientifica, con particolare riguardo all'approfondimento delle conoscenze, alla circolazione delle informazioni, all'instaurazione e al consolidamento delle relazioni con altre Università, istituti di alta cultura, centri di ricerca nazionali, stranieri o internazionali, enti e organi, pubblici o privati, operanti nel campo dell'istruzione;

c) costante concorso al più efficiente impiego delle risorse e alla più efficace erogazione dei servizi forniti dall'UniCNSBC;

e) attiva partecipazione alla promozione e alla realizzazione d'iniziativa d'interesse e di utilità comune all'istituzione universitaria e di quelle atte a diffondere i valori della sussidiarietà, della responsabilità e della solidarietà.

Articolo 5 - Autonomia accademica

1. L'UniCNSBC gode di piena libertà nello svolgimento della didattica e della ricerca scientifica, in conformità alla Legge n. 80 del 2015 "Sull'istruzione universitaria e la ricerca scientifica nelle Istituzioni di istruzione superiore nella Repubblica d'Albania" e dei successivi regolamenti di attuazione. L'autonomia accademica, coerentemente all'evoluzione storica dell'istituzione universitaria e dei valori propri della vita odierna dell'Europa, si esprime nel rispetto della molteplicità di opinioni, idee e metodi, nella garanzia del libero, critico e creativo svolgimento della didattica, della ricerca e delle altre attività accademiche, nella tutela e promozione dei diritti dell'uomo e delle varie componenti della società, nell'ottica del perseguimento del bene comune.

2. L'UniCNSBC, , gode dell'autonomia prevista dalla legge nello svolgimento della propria missione, delle proprie attività e negli altri ambiti che favoriscono il proprio sviluppo istituzionale. Essa può, inoltre:

a) organizzare le strutture interne e le varie attività in base al proprio Statuto e ai propri regolamenti, adottati in conformità alla normativa vigente;

b) redigere e svolgere propri piani di studio e progetti di ricerca scientifica;

c) predisporre le norme di ammissione degli studenti ai programmi di studio di tutti i livelli e ad altre attività promosse in proprio o con altri soggetti;

d) stipulare e realizzare accordi con il Governo e con altri organismi pubblici, anche riguardo al settore della formazione e della realizzazione di progetti di ricerca;

e) instaurare rapporti con altri Atenei, centri di ricerca e altri soggetti pubblici e privati, nazionali e stranieri, al fine di perseguire gli scopi della propria missione e realizzare i propri obiettivi;

f) aderire a organizzazioni nazionali e internazionali, di carattere sia permanente che temporaneo, partecipando altresì a quelle loro attività comunque connesse con i settori dell'istruzione universitaria e della ricerca scientifica;

g) gestire o sovrintendere ad attività connesse a pubblicazioni di carattere scientifico o divulgativo, in linea con le esigenze dei processi d'insegnamento e di ricerca universitari;

h) formare, selezionare e accreditare il Corpo accademico e di ricerca;

i) gestire gli spazi e tutti gli strumenti messi a disposizione dalla -Fondazione NSBC o destinati all'attività universitaria da altri soggetti, ai sensi delle proprie norme statutarie e regolamentari.

Articolo 6 - Finanziamento dell'attività

1. L'UniCNSBC opera essenzialmente secondo criteri di auto-sostenibilità. Le entrate di cui può disporre sono rappresentate da:

a) contributi della Fondazione NSBC;

b) rette e contributi universitari versati dagli studenti e dagli altri iscritti ai propri corsi;

c) ricavi derivanti dalle sue attività;

d) collaborazioni con enti pubblici e privati;

e) fondi per la realizzazione di progetti di ricerca elaborati dalla stessa UniCNSBC, o in *partnership* con soggetti terzi, ovvero ai quali comunque partecipano i propri docenti o ricercatori;

f) finanziamenti ottenuti da enti pubblici e privati di carattere locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale, nonché da liberalità e donazioni.

2. Le modalità di accettazione e di utilizzo di tutte le entrate sono stabilite, o comunque, autorizzate, dal Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi C.d.A.).

3. L'UniCNSBC organizza un sistema di controllo interno sulla regolarità dell'utilizzo dei ricavi dalle sue attività, dei finanziamenti esterni e di ogni altra entrata.

Articolo 7 - Logo e timbro

1. Il logo dell'UniCNSBC è di forma ovale, di colore azzurro e bianco, raffigurante la Madonna di Scutari con il Bambino al centro. Nella parte superiore vi è la scritta latina "*UNIVERSITAS CATHOLICA MATER BONI CONSILII*"; nella parte inferiore, divisa dalla precedente da due stelle gialle, vi è scritto il motto dell'Università "*RENOVABITUR SICUT AQUILAE*".

2. Il timbro dell'UniCNSBC è composto dal logo in forma circolare.

3. Logo e timbro devono apparire in tutta la documentazione ufficiale dell'UniCNSBC.

(Allegato 1)

Articolo 8 - Sede principale e filiazioni

1. L'UniCNSBC svolge le sue attività presso:
 - a) la sede principale a Tirana, in via Dritan Hoxha presso il Complesso Ospedaliero Universitario "Nostra Signora del Buon Consiglio", ossia nella proprietà e nella sede della Fondazione NSBC ;
 - b) la filiazione di Elbasan in rruga Qemal Stafa n. 7 (Lagja "Beqir Dardha");
 - c) la filiazione di Roma in Vicolo del Conte, n. 2;
 - d) altre possibili filiazioni albanesi o straniere

Articolo 9 - Modalità di perseguimento della missione e di programmazione e svolgimento della ricerca e delle altre attività istituzionali

1. L'UniCNSBC, nel rispetto delle norme dell'ordinamento albanese, persegue la propria missione e svolge ogni attività istituzionale all'interno del sistema universitario nazionale e regionale, collaborando con altre Istituzioni di istruzione superiore e gestendo, in piena autonomia, ogni relazione connessa a tale collaborazione.
2. Per la realizzazione dei programmi didattici, formativi e di ricerca l'UniCNSBC si avvale delle strutture della Fondazione NSBC e di quelle messe eventualmente a disposizione da altre istituzioni convenzionate.
3. Nei vari campi di competenza del proprio Corpo accademico, in conformità alla propria missione, ai propri principi e valori cattolici e alla propria vocazione internazionale, predispone e realizza, anche in *partnership* con soggetti terzi, programmi scientifici e progetti di ricerca in ambito nazionale e internazionale. I progetti possono riguardare, oltre le tematiche strettamente legate agli interessi scientifici dell'Università, anche lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'Albania, dell'area dei Balcani e le linee di evoluzione dell'Unione Europea.
4. Con il consenso della Fondazione NSBC e in ossequio alla normativa vigente, può istituire strutture sanitarie, altre sedi, in Albania o in Paesi stranieri, ulteriori istituti o Centri di ricerca e di formazione interni, anche in collaborazione con altre Università ed altri enti pubblici e privati, oppure associarsi a strutture, istituti e centri esterni o, comunque, partecipare alle loro attività.

PARTE SECONDA ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA ED AMMINISTRATIVA

Articolo 10 - Organizzazione e funzionamento

1. L'UniCNSBC organizza le proprie strutture e svolge le proprie attività nel rispetto della Legge, degli altri atti normativi sull'istruzione universitaria, nonché del presente Statuto, dei Regolamenti attuativi, del Codice etico, degli atti interni e delle Convenzioni stipulate con soggetti terzi.
2. La sua organizzazione e il suo funzionamento sono improntate, da un lato, ad assicurare uguali opportunità, sulla base del criterio meritocratico, per tutti coloro che intendono impegnarsi nella didattica, nella ricerca e negli studi, e, dall'altro, a contribuire allo sviluppo di un sistema

universitario nazionale ed europeo fondato sull'autonomia e la libera concorrenza tra le istituzioni di istruzione superiore, il Corpo accademico e quello studentesco.

3. Tutti i suoi organi operano in base a meccanismi di funzionamento e criteri economico-finanziari stabili e trasparenti in modo da assicurare qualità nei servizi erogati, conformemente agli *standard* universitari europei.

4. A tali fini l'UniCNSBC presenta ogni anno accademico la relazione annuale sulle attività svolte, la documentazione sullo stato patrimoniale ed economico-finanziario, la programmazione delle risorse per nuove assunzioni, le quote d'iscrizione e di frequenza vari corsi di studio per l'anno successivo, i dati analitici relativi agli iscritti che hanno terminato gli studi, così come ogni altro elemento richiesto dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Organi e autorità di governo

1. Le strutture di governo dell'UniCNSBC si distinguono, in organi accademici e organi amministrativi

2. L'organo più accademico dell'Università è il Senato Accademico (S.A.).

3. Altri organi accademici di governo sono l'Assemblea del Corpo accademico, e le Commissioni permanenti.

4. Le autorità accademiche sono: il Rettore, il Responsabile dell'Unità principale (il Preside Facoltà) ed il Responsabile dell'Unità di base (Responsabile del Dipartimento o del Centro di ricerca scientifico). Su proposta del Rettore possono istituirsi, altresì, altre cariche istituzionali a cui vengono attribuite specifiche mansioni.

5. L'organo più alto amministrativo universitario è il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.).

6. Le autorità amministrative sono: l'Amministratore dell'Università e gli Amministratori delle Unità principali (o Facoltà).

7. Altri organi collegiali sono: il Consiglio di Rettorato, il Decanato (o Consiglio di Facoltà), il Comitato etico

8. Gli organi collegiali dell'UniCNSBC sono convocati dal loro Presidente, il quale, altresì, fissa l'ordine del giorno della riunione, coordina i lavori e fornisce le informazioni necessarie alla deliberazione di ciascun punto dello stesso ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'organo su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

9. Le sedute degli organi di governo e di quelli collegiali sono considerate valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Salva diversa previsione del presente Statuto, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, , prevale il voto del Presidente.

10. Salva diversa previsione, il mandato dei componenti degli organi collegiali, delle autorità accademiche ed amministrative e delle altre cariche dirigenziali, dura quattro anni ed è rinnovabile. Ciò nonostante, il mandato delle autorità o membri degli organi di governo e di quelli collegiali termina prima del previsto per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni volontarie o impedimento permanente a esercitare la funzione;
- b) a seguito di intervenuta cessazione o mutamento del rapporto accademico di studio o di lavoro con l'UniCNSBC che faccia venire meno i requisiti necessari a rivestire la carica;
- c) dopo la terza assenza ingiustificata a una riunione regolarmente convocata;

d) per grave o reiterata violazione delle leggi in materia di ordinamento universitario, del presente Statuto, dei Regolamenti, del Codice etico e di altri provvedimenti dell'UniCNSBC;

e) a causa di arresto in flagranza per reati per i quali la Legge prevede una pena detentiva non inferiore ai due anni, nonché per condanne penali passate in giudicato che comportino una pena detentiva complessiva non inferiore ai sei mesi;

11. In caso di termine anticipato della carica, il mandato del soggetto designato a subentrare, salva diversa previsione dell'organo designante, avrà una durata pari a quella che residua per raggiungere la scadenza naturale del mandato del soggetto sostituito.

TITOLO I ORGANIZZAZIONE ACCADEMICA

Articolo 12 - Senato accademico: composizione

1. Il S.A. è il massimo organo di governo accademico dell'UniCNSBC.

2. Il Senato è composto da:

a) il Rettore, con funzione di Presidente;

b) il Vicerettore;

c) i Responsabili delle Unità principali (Presidi di Facoltà);

d) un rappresentante elettivo degli studenti;

e) tre rappresentanti del Corpo accademico nominati dal Rettore.

3. I membri del S.A., che rappresentano il Corpo accademico, devono possedere la qualifica universitaria di "Professore", o il grado scientifico di "Dottore di ricerca" (PhD), conseguiti presso Università di Paesi membri dell'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica (OSCE) o dell'Unione europea (UE), e un'esperienza didattica di almeno 10 anni. Essi, fatti salvi i rimborsi per eventuali spese sostenute, rivestono la carica a titolo gratuito.

4. La carica del membro del Senato, è incompatibile con quella di componente del C.d.A. Essa, purché vengano mantenuti i requisiti di nominabilità o eleggibilità, è rinnovabile. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica del membro del Senato non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente nominabile o rieleggibile per la medesima carica.

Articolo 13 - Funzioni del Senato accademico

1. Il S.A. svolge le seguenti funzioni:

a) garantire l'autonomia dell'istituzione universitaria, la libertà d'insegnamento e di ricerca, i diritti degli studenti e il rispetto dei principi che informano l'attività accademica;

b) approvare, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, lo Statuto, il Codice disciplinare, il Codice etico dell'Ateneo e le loro successive modifiche;

c) approvare i regolamenti e le altre delibere in base alle previsioni del presente Statuto;

d) deliberare i nuovi programmi di studio, di ricerca scientifica, il loro cambiamento e la loro chiusura, nel rispetto delle esigenze di equilibrio economico-finanziario fissate nel bilancio annuale dell'UniCNSBC;

e) deliberare definitivamente la chiusura dell'istituzione universitaria, la sua riorganizzazione, la sua scissione in più istituzioni ovvero la sua fusione con, o il suo accorpamento a, un'altra istituzione;

f) deliberare definitivamente l'apertura, la chiusura o la riorganizzazione delle Unità principali e di base;

g) deliberare il piano annuale dell'attività accademica e di ricerca scientifica e proporre al C.d.A. il piano strategico per lo sviluppo dell'istituzione;

h) deliberare la relazione dettagliata annuale dell'attività dell'Ateneo, predisposta dal Consiglio di Rettorato, e trasmetterla, tramite il Rettore, al Ministero responsabile dell'Istruzione;

i) definire le linee generali della struttura universitaria, proponendo al C.d.A. il personale da impiegare nella medesima struttura;

j) definire e attivare le procedure per la valutazione dell'attività didattica e di ricerca scientifica del Corpo accademico, i criteri per la selezione, il reclutamento e la distribuzione nelle varie Unità di base;

k) istituire le Commissioni permanenti dell'UniCNSBC e nominarne i componenti proposti dal Rettore;

l) contribuire ad assicurare un adeguato livello qualitativo della didattica, della ricerca e di ogni altra attività accademica;

m) organizzare, alla fine di ogni anno accademico, una riunione comune con il C.d.A. per discutere, tra l'altro, sull'attività didattica, sulla ricerca scientifica e sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria;

n) definire i ricorsi in ordine alle sanzioni decise dalla Commissione di disciplina ed inflitte dal Rettore;

o) nominare due membri del Comitato etico proposti dal Rettore;

p) svolgere ogni altra funzione affidatagli dalla Legge e dal presente Statuto.

2. Le decisioni di cui alle lettere b), e), e f) del precedente comma vengono assunte di comune accordo con il C.d.A.

Articolo 14 - Disposizioni specifiche sul funzionamento del Senato

1. Nelle riunioni del S.A. possono essere invitati, su determinati punti all'ordine del giorno e senza diritto di voto, docenti, tecnici ed esperti a esso esterni.

2. Il S.A. si riunisce nella sede centrale dell'Università ed è convocato dal Rettore almeno due volte l'anno tramite e-mail con un preavviso di almeno sette giorni.

3. Solo in casi urgenti o comunque eccezionali, espressamente indicati nell'atto di convocazione, il S.A. può essere convocato dal Rettore con un preavviso di solo tre giorni ed, eventualmente, in sedi diverse da quella istituzionale.

4. Nel caso in cui una specifica delibera da adottare riguardi il Rettore, le competenze del Rettore temporaneamente vengono trasferite al Vice Rettore.

Articolo 15 - Rettore

1. Il Rettore è la massima autorità monocratica accademica che, ai sensi di Legge, rappresenta l'UniCNSBC per le questioni accademiche e di protocollo.

2. Egli viene nominato dalla Fondazione NSBC, tra Professori universitari, anche in quiescenza e al di fuori del corpo accademico dell'UniCNSBC, di riconosciuto valore scientifico, con precedenti esperienze alla presidenza, alla direzione o al coordinamento di organi accademici, ovvero comunque di comprovata capacità organizzativa e gestionale.

3. Al Rettore spetta:

a) presiedere il S.A., convocarne le riunioni, fissando ordine del giorno e regolando la relativa discussione;

b) garantire l'attuazione delle decisioni, delle misure e delle richieste del S.A. e del C.d.A., secondo le loro rispettive competenze, rendendo ad essi conto del proprio operato;

c) partecipare, senza diritto di voto, su espresso invito o di propria iniziativa, alle riunioni degli organi collegiali dell'UniCNSBC di cui non è membro;

d) predisporre e presentare al S.A. e al C.d.A. le bozze degli atti che devono essere da essi approvati separatamente o congiuntamente;

e) richiedere ogni informazione e chiarimento, che ritenga necessari per lo svolgimento dei propri compiti, al C.d.A. e a tutti gli altri organi, collegiali o monocratici, dell'UniCNSBC;

f) accreditare il Corpo accademico dell'UniCNSBC, contro-firmando i relativi contratti di impiego;

g) organizzare e coordinare, congiuntamente ai Responsabili delle Unità principali e di base, i corsi di studio dei 3 cicli e inoltre quelli di formazione continua o di qualificazione ed ogni altra attività che, rivolta a beneficio di soggetti interni o esterni dell'UniCNSBC, comunque coinvolga il Corpo accademico;

h) firmare i diplomi dei vari cicli di studio e le altre attestazioni di titoli e qualifiche ottenuti presso l'UniCNSBC;

i) risolvere i conflitti di competenza tra organi, dirigenti accademici dell'UniCNSBC, esclusi quelli tra S.A. e C.d.A.;

l) effettuare od organizzare controlli nelle varie Unità sulla qualità della didattica e della ricerca scientifica, sul comportamento del Corpo accademico e di ricerca e su ogni altra questione di carattere accademico;

m) sentito il S.A., proporre alla Fondazione NSBC la nomina del Vicerettore, nonché quella dei Responsabili delle Unità principali (Presidi di Facoltà) e di base (Responsabili di Dipartimento o Centri di ricerca);

n) esprimere parere vincolante sulla nomina dei Vicepresidi;

o) proporre alla Fondazione NSBC l'eventuale nomina del Segretario Generale di cui all'art. 18;

p) nominare i propri delegati, sia interni che esterni al Corpo accademico dell'UniCNSBC, su specifici aspetti e/o particolari questioni tecniche, nonché può instaurare comitati e gruppi di lavoro su tematiche coinvolgenti le competenze e gli interessi scientifici del Corpo accademico;

q) proporre al S.A. i componenti delle Commissioni permanenti dell'Università e nominare quelli del Nucleo di Valutazione Interna della Qualità (N.V.I.Q);

r) mettere in esecuzione la decisione finale assunta dalla Commissione di Disciplina, ovvero, in caso di ricorso, dal S.A., in ordine ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti degli appartenenti al Corpo accademico e di ricerca, alla componente studentesca, nonché delle autorità accademiche;

s) proporre due componenti del C.d.A. nominati dall'Ente fondatore;

t) nominare, sentito il C.d.A., tre rappresentanti del Corpo accademico nel S.A.;

u) presiedere la Commissione di Disciplina;

v) svolgere ogni altra funzione affidatagli dalla Legge e dal presente Statuto.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, la Fondazione NSBC può stabilire la conclusione anticipata del mandato del Rettore qualora constati che la sua condotta risulti in insanabile contrasto con la missione, le attività e i principi statuari dell'UniCNSBC, o con i valori ispiratori e gli interessi fondamentali della stessa Fondazione NSBC, o ancora pregiudichi l'immagine e il decoro di tali istituzioni.

Articolo 16 - Vicerettore

1. Il Vicerettore ha le mansioni previste dalla Legge e quelle che gli sono affidate dal Rettore. In caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, svolge le funzioni di suo supplente, firmandone gli atti di competenza, ad eccezione di quelli che, per Legge o per loro natura, sono di esclusiva e non delegabile competenza del Rettore.

2. Il Vicerettore fa parte del Corpo accademico dell'UniCNSBC.

3. I rapporti del Vicerettore con gli altri organi del Consiglio di Rettorato e dell'UniCNSBC sono meglio definiti in norme regolamentari dell'UniCNSBC.

4. Il Vicerettore viene nominato dalla Fondazione NSBC, su proposta del Rettore e sentito il parere favorevole del S.A. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 11, comma 10, decade anticipatamente dalla propria carica su decisione della Fondazione NSBC o del Rettore.

Articolo 17 - Il Rettorato

1. Il Rettorato è un organo collegiale che coadiuva il Rettore nello svolgimento delle sue funzioni. È composto da:

a) il Rettore;

b) il Vicerettore;

c) l'Amministratore dell'UniCNSBC;

d) il Segretario Generale, in caso di sua istituzione quale organo di governo.

e) i Responsabili accademici delle Unità principali su argomenti di loro specifica competenza e su espresso invito del Rettore;

2. Il Rettorato:

a) redige e presenta al S.A. il Piano Strategico di sviluppo istituzionale, in base alle indicazioni delle Unità principali di quelle di base e inoltre dei rispettivi Amministratori;

b) presenta al C.d.A. una Relazione Annuale dettagliata sulle attività complessivamente svolte dall'Università;

c) esprime pareri e formula raccomandazioni da inviare ai Responsabili e Amministratori delle suddette Unità circa le problematiche che esso individua o che gli vengano segnalate nell'esercizio delle attività di tali strutture;

d) esprime un parere, non vincolante, su richiesta del Rettore, in ordine ai conflitti di cui all'art. 15, comma 3, lett. i);

e) segnala esigenze particolari e formula proposte di delibera, a seconda delle rispettive competenze, al S.A. e al C.d.A.;

f) assiste il Rettore nei procedimenti disciplinari.

3. Il Rettorato viene convocato e presieduto dal Rettore. Su espressa autorizzazione di quest'ultimo, può essere eccezionalmente presieduto dal Vicerettore.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto, ulteriori disposizioni in ordine alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento del Rettorato sono fissate dal Regolamento generale d'Ateneo (d'ora in poi R.G.A.) o da altri atti secondari interni.

Articolo 18 - Segretario Generale

1. La Fondazione NSBC , su proposta del Rettore, può nominare, quale ulteriore autorità di governo, un Segretario Generale tra personalità del mondo accademico, ovvero di riconosciuto valore e sua qualificazione scientifica, didattica ed organizzativa.

2. L'incarico è quadriennale ed è rinnovabile.

3. Il Segretario generale, nel pieno rispetto della legge, dello Statuto, degli altri atti normativi interni e di ogni decisione degli organi di governo dell'Università, svolge le funzioni assegnategli con l'atto di istituzione, tra cui:

a) collaborare con il Rettore nel dare esecuzione a quanto di sua competenza;

b) assisterlo nella verifica del rispetto delle procedure e delle deliberazioni da parte delle diverse componenti didattiche e di ricerca dell'Università;

c) seguire specifiche attività individuate dal Rettore al fine di favorirne l'efficacia e l'efficienza;

d) supportare i Responsabili delle Unità principali (Presidi di Facoltà) e di base (Direttori di Dipartimento o centri di ricerca) per il monitoraggio e l'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché i delegati del Rettore per lo svolgimento delle attività delegate;

e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del S.A e del Consiglio di Rettorato;

f) partecipare, senza diritto di voto, su invito dei rispettivi Presidenti, alle riunioni delle varie Commissioni permanenti dell'Università e delle Commissioni delle Unità principali;

g) contribuire, su richiesta del Rettore, alla predisposizione e all'attuazione dei progetti formativi dell'Università;

h) cooperare allo svolgimento delle procedure di ammissione ai corsi di studio universitari, postuniversitari e quelli di formazione professionale.

Articolo 19 - Comitato Etico

1. Il Comitato Etico promuove ed esamina le questioni etiche legate alla didattica, alla ricerca e ogni altra attività istituzionale e vigila sul rispetto del Codice Etico dell'UniCNSBC. A tal fine ha il potere di chiedere e il diritto di ottenere ogni informazione e chiarimento utile da parte degli organi collegiali, delle autorità accademiche e amministrative e di qualunque appartenente al Corpo accademico, al Personale tecnico-amministrativo dell'UniCNSBC.

2. Inoltre, il Comitato Etico:

a) formula proposte ai massimi organi collegiali e autorità monocratiche dell'UniCNSBC in ordine alla regolazione del rapporto fra principi etici e vita universitaria, nell'ottica del rispetto della missione dell'UniCNSBC, della dignità della persona e dei diritti di ogni appartenente alla comunità universitaria;

b) esprime pareri, su richiesta di tali organi e autorità, sui casi etici che possono sorgere nello svolgimento delle attività accademiche e amministrative e, in particolare, sui procedimenti disciplinari riguardanti la violazione del Codice Etico;

c) discute su tematiche sottoposte alla propria attenzione dai medesimi soggetti istituzionali;

d) relaziona periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, al S.A. ed al Rettore sui dati acquisiti e sui risultati raggiunti.

e) propone al C.d.A. lo schema del Codice etico e le sue modifiche.

3. Il Comitato Etico è composto da cinque membri, di cui due scelti dal S.A., su proposta del Rettore, e due dal C.d.A., fra personalità, anche non accademiche, di comprovato spessore culturale, di riconosciuta esperienza professionale e, comunque, di incontestabile moralità e correttezza istituzionale e/o professionale.

4. La carica del Presidente del Consiglio spetta all'Arcivescovo di Tirana-Durazzo o al suo delegato.

Articolo 20 - Assemblea del Corpo Accademico

1. L'Assemblea del Corpo Accademico è composta dal Corpo accademico facente parte delle Unità principali con impiego a tempo pieno, dell'UniCNSBC.

2. Essa esercita tra l'altro, le seguenti competenze:

a) eleggere i membri delle Commissioni permanenti dell'Università, ad eccezione della Commissione di Disciplina;

b) svolgere altre funzioni indicate affidatele dal S.A. o fissate in atti regolamentari.

Articolo 21 - Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti dell'Università e le Commissioni permanenti delle Unità principali sono composte ciascuna da non meno di cinque membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

2. Esse sono, per l'Università nel suo complesso:

- a) la Commissione per la Promozione del Corpo Accademico;
- b) la Commissione del Conferimento del titolo scientifico "Dottore di Ricerca";
- c) la Commissione di Garanzia degli Standard di Qualità dell'Università e dei Programmi di Studio;
- d) la Commissione sul buon andamento delle attività istituzionale e delle relazioni con gli studenti;
- e) La Commissione di Disciplina.

2. la Commissione della Promozione del Corpo Accademico, la Commissione sull'operatività dell'attività istituzionale e delle relazioni con gli studenti e la Commissione di Disciplina funzionano solo a livello istituzionale, la Commissione del Conferimento della qualifica scientifica "Dottore di ricerca funziona solo a livello di Unità Principale mentre la Commissione di Garanzia degli Standard di Qualità dell'Università e dei Programmi di Studio funziona sia a livello istituzionale che a livello di unità principale. Quest'ultimo collabora strettamente con l'Unità di Valutazione Interna di Qualità per quanto spetta la compilazione ed attuazione delle politiche istituzionali legate all'assicurazione degli standard istituzionali di qualità. I membri delle Commissioni permanenti sia a livello istituzionale che a livello di unità principale hanno un mandato di 2 anni rinnovabile.

3. I componenti delle Commissioni permanenti dell'Università, ed i loro Presidenti vengono nominati dal S.A. su proposta del Rettore; I componenti delle Commissioni permanenti delle Unità principali vengono eletti dai docenti di ciascuna Unità.

4. Nella *Commissione per la Promozione del Corpo Accademico* fanno parte solo coloro che hanno il titolo di "Professore". Nella *Commissione del Conferimento del titolo scientifico "Dottore di Ricerca"* possono fare parte solo coloro che hanno i titoli di "Professore" o "Professore Associato". Nelle altre Commissioni vi è anche una rappresentanza degli studenti. Le funzioni più specifiche, i profili organizzativi delle Commissioni, nonché la possibilità di istituirne di altre sono disciplinate da specifiche disposizioni regolamentari.

5. La Commissione di Disciplina si presiede dal Rettore. Entro un mese dal rapporto di infrazione di disciplina avvenuta eventualmente dai membri della comunità universitaria, dalle autorità accademiche ed amministrative monocratiche, la Commissione deve stabilire le possibili sanzioni disciplinari, sentito il Rettorato, e nei casi di infrazione del Codice Etico, anche della Commissione Etica. La Commissione di Disciplina interviene nei casi di conclusione preliminare di mandato previste dall'articolo 11, comma 10, lettera c), d), e). Le garanzie processuali sulle infrazioni di disciplina vengono presentate in dettaglio in apposite disposizioni regolamentari.

Articolo 22 - Disposizioni particolari sul Nucleo di Valutazione Interna della Qualità

Il Nucleo di Valutazione Interna della Qualità (in seguito N.V.I.Q.):

- a) Controlla l'andamento dell'amministrazione dell'Università e delle sue attività per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- b) Presenta al Rettore ed al Senato Accademico un rapporto annuale sulla docenza, ricerca scientifica ed i servizi offerti dall'Università, ed il livello di funzionalità ed efficacia raggiunta dalle varie strutture organizzative, tenendo presente anche l'attività dell'anno successivo
- c) informa il Rettorato sulla sua attività, sulle iniziative imprese ed il loro andamento;
- d) esprime valutazioni e suggerisce proposte al Rettorato sugli obiettivi fissati e il loro livello di realizzazione, in merito all'accreditamento istituzionale e ai programmi di studio da parte delle istituzioni competenti, in conformità con la legislazione in vigore.
- e) collabora con la *Commissione per la Garanzia degli Standard della Qualità* dell'istituzione e dei Corsi di studio relativi alla progettazione e all'attuazione di politiche istituzionali per la garanzia degli standard istituzionali di qualità e su altre questioni relative all'assicurazione della qualità.

Per realizzare le sue funzioni e garantire gli *standard* appropriati di qualità in termini di una migliore *performance* delle attività universitarie, il N.V.I.Q. può:

- a) sorvegliare la progettazione e la diffusione di vari questionari per studenti e corpo accademico relativi ai corsi di studio e funzionamento istituzionale
- b) condurre sondaggi per riconoscere il tasso di occupazione dei laureati presso UniCNBC, valutando la conformità dei Corsi di studio alle esigenze del mercato;
- c) documentare il prodotto scientifico e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica ottenuti dall'attività del Corpo accademico impiegato presso UniCNSBC;
- d) formulare proposte ed esprimere pareri sul miglioramento della qualità dell'insegnamento, della ricerca scientifica e di altri servizi offerti agli studenti;
- e) adempiere altri compiti stabiliti da regolamenti apposite o dai superiori organi accademici e amministrativi dell'Università stessa, con l'obiettivo di migliorare continuamente la qualità dell'Istituzione.

Articolo 23 - Facoltà

1. Le Facoltà sono le Unità principali dell'Università. Esse hanno il compito di promuovere e coordinare le attività di insegnamento e di ricerca, di assicurare l'offerta dei corsi di studio dei diversi livelli al termine dei quali si conferisce il relativo titolo, nonché di organizzare ogni altra attività formativa e scientifica prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Le Facoltà sono composte da Dipartimenti e, ove esistenti, anche da Centri di Ricerca e comunque da non meno di tre Unità di base.

3. Le Facoltà approvano i criteri di ammissione degli studenti per ciascun indirizzo di studio, sulla base delle proposte dei Dipartimenti, in conformità alle previsioni legislative.

4. La specifica denominazione, l'area precisa di competenza e gli ulteriori profili organizzativi e funzionali delle Facoltà sono fissati nel R.G.A. o in altri atti secondari interni.

5. Il Preside è l'autorità accademica massima della Facoltà, mentre il Decanato è l'organo collegiale massimo di governo:

6. Le Facoltà dell'UNSBBC, alla data di approvazione dello Statuto, sono:

- a) Facoltà di *Medicina*
- b) Facoltà di *Scienze Economiche, Politiche e Sociali*
- c) Facoltà di *Farmacia*
- d) Facoltà di *Scienze Applicate*

Articolo 24 - Preside (o Responsabile di Unità principale)

1. Il Preside (o Responsabile di Unità principale), in qualità di massima carica all'interno della Facoltà e di suo rappresentante, svolge le seguenti attribuzioni:

a) predisporre una relazione annuale sull'andamento dell'attività didattica e di ricerca della Facoltà da presentare al Rettore. Predisporre altre simili relazioni su richiesta degli organi della Facoltà o di propria iniziativa;

b) propone al Rettore, di propria iniziativa o su richiesta delle Unità di base della Facoltà, l'apertura, la chiusura o i cambiamenti di queste ultime, nonché dei *curricula* di studio e le linee di ricerca in esse seguiti;

c) segnala al Rettore l'opportunità di apertura di Centri di ricerca, di corsi o di vari servizi a favore di terzi, nonché la partecipazione a progetti realizzabili in Albania o all'estero, attraverso il Corpo accademico impiegato nell'Unità di base di cui è responsabile;

d) controlla, coadiuvato dalla competente Commissione di Facoltà (o Unità principale), la qualità della didattica e della ricerca scientifica, sovrintende alla esecuzione dei contratti di lavoro riguardanti la Facoltà (o Unità principale), vigila sulla correttezza dei comportamenti tenuti al suo interno, così come sull'adempimento di ogni altro impegno gravante sulle strutture in essa ricomprese;

e) segnala tempestivamente al Rettore qualsiasi trasgressione fonte di responsabilità civile, penale, etica e disciplinare commessa all'interno della Facoltà, proponendo la relativa sanzione e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto di impiego;

f) decide l'esenzione dalla frequenza degli studenti dei vari cicli di studi compresi nella propria Unità, nei casi e secondo le modalità meglio definite nelle previsioni regolamentari;

g) propone al Rettore di stipulare accordi con altre istituzioni universitarie o di alta cultura, e con organismi pubblici e aziende private, nazionali ed estere, specie allo scopo di favorire la mobilità, la migliore formazione o qualificazione di professori, ricercatori, lettori e studenti;

i) propone ogni altra iniziativa che, in linea con la missione e gli interessi dell'Università, possa contribuire alla crescita sociale, culturale e professionale degli appartenenti alla Facoltà;

l) Sentito il parere positivo del Rettore e della Fondazione NSBC, nomina il Vice Preside e determina le sue funzioni.

2. nel rispetto della Legge e del presente Statuto, ulteriori disposizioni in ordine alle competenze del Preside (o Responsabile dell'Unità principale) de ai rapporti con gli altri organi dell'UniCNSBC sono fissate nel R.G.A.o in altri atti secondari interni.

3. Il Preside (o Responsabile dell'Unità principale) viene nominato dalla Fondazione NSBC, su proposta del Rettore, tra coloro che appartengono al Corpo accademico o di ricerca della Facoltà, che hanno un contratto di lavoro a tempo pieno, ed appartengono alla categoria "Professore".

4. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 11, comma 10, il Rettore, anche su eventuale segnalazione del Rettorato e del C.d.A. presenta alla Fondazione una richiesta motivata per la conclusione anticipata del mandato del Preside per i motivi di cui all'art. 15, comma 4. Il Rettore sospende temporaneamente il Preside dalle sue funzioni fino all'apposita decisione della Fondazione NSBC.

Articolo 25 - Vicepreside

1. Il Vicepreside è nominato dal Preside (o dal Responsabile dell'Unità principale), dopo aver sentito il parere positivo del Rettore e della Fondazione NSBC.

2. Il Vicepreside può essere scelto tra coloro che appartengono al Corpo accademico o di ricerca della Facoltà e sono inquadrati con contratto di lavoro a tempo pieno.

3. Il numero, le competenze e l'area di azione del Vicepreside sono definiti con determinazione del Preside.

4. Fermo restando il disposto di cui all'art. 11, comma 10, il Preside, anche su eventuale segnalazione del C.d.A, sentito comunque il parere del Rettore, può stabilire la conclusione anticipata del mandato del Vicepreside per i motivi di cui all'art. 15, comma 4.

Articolo 26 - Decanato

Il Decanato è un organo collegiale che coadiuva il Responsabile dell'Unità principale (il Preside) nello svolgimento delle sue funzioni. È composto da:

- a) il Preside (o Responsabile dell'Unità principale);
- b) il Vicepreside;
- c) l'Amministratore della Facoltà (o Unità principale);
- d) i Responsabili accademici (Responsabili di Dipartimento e di Centro di Ricerca Scientifica) delle Unità di base della Facoltà (o Unità principale);
- e) un rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di laurea della Facoltà (o Unità principale).

2. Il Decanato (o Consiglio di Facoltà):

a) redige e presenta al Consiglio di Rettorato il Piano Strategico di Sviluppo dell'Unità principale, in base alle indicazioni provenienti dal Preside, dal proprio Amministratore e dalle delle proprie Unità di base;

b) coordina le attività delle Unità di base;

c) segnala esigenze particolari e formula proposte di deliberare al Consiglio di Rettorato o agli altri organismi competenti.

3. Il Decanato (o Consiglio di Facoltà) viene convocato e presieduto dal Preside. Su espressa autorizzazione di quest'ultimo, può essere eccezionalmente presieduto dal Vicepreside.

4. Salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto, ulteriori disposizioni in ordine alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento del Decanato (o Consiglio di Facoltà) sono fissate in norme regolamentari interne.

Articolo 27 - Unità di base

1. Le Unità di base sono le strutture minime, non ulteriormente suddivisibili, di cui si compone l'UniCNSBC.

2. Esse si distinguono in Dipartimenti e Centri di ricerca e compongono, in numero non inferiore a tre, un'Unità principale.

Articolo 28 - Dipartimento

1. Il Dipartimento è l'unità di base responsabile dello svolgimento della didattica e della ricerca scientifica che avviene per aree omogenee o comunque correlate.

2. Esso è composto dal almeno sette membri, impiegati a tempo pieno, di cui almeno tre con qualifica scientifica ovvero accademica.

3. Il Dipartimento propone gli indirizzi di studio e di ricerca in conformità alle caratteristiche dei propri componenti, delle propria strutture e delle proprie risorse, secondo determinati *standard* di qualità. A tal fine, esso gestisce una dotazione finanziaria ed, eventualmente, una parte dei fondi di propri progetti di ricerca e del ricavato di servizi forniti a soggetti terzi. Il Dipartimento può essere suddiviso in gruppi didattici o di ricerca permanenti o temporanei.

4. Il Dipartimento svolge le seguenti funzioni ulteriori:

a) proporre o esprimere il parere sui programmi di studio e di ricerca scientifica, sulla distribuzione del carico didattico, sul reclutamento del Corpo accademico interno e sull'assegnazione dei titoli e gradi scientifici

b) proporre al Preside l'apertura, la chiusura e i cambiamenti dei programmi di studio del primo, secondo e terzo ciclo, nonché l'allargamento, la modifica della propria pianta organica e delle propria strutture;

c) fornire al Consiglio di Rettorato, di propria iniziativa o su espressa richiesta di quest'ultimo, ogni indicazione utile alla redazione del piano strategico di sviluppo istituzionale;

d) segnalare esigenze particolari e formulare proposte di deliberare al Preside e/o al Decanato.

4. Salvo quanto previsto dalla Legge e dal presente Statuto, ulteriori disposizioni in ordine alle competenze, all'organizzazione e al funzionamento del Dipartimento sono fissate dal R.G.A. o da altri atti secondari interni

Articolo 29 - Centro di ricerca

1. Il Centro di ricerca è un'Unità di base, dotata degli stessi poteri del Dipartimento limitatamente agli specifici profili inerenti ai propri ambiti di ricerca.
2. Il Centro può sostenere la realizzazione degli indirizzi di studio di “*Master scientifico*” e “Dottorato di ricerca” offerti dai Dipartimenti della rispettiva Facoltà o di altre.
3. La struttura, la composizione, il funzionamento e la direzione del Centro sono ulteriormente precisati nelle norme regolamentari dell'UniCNSBC.

Articolo 30 - Responsabile di Unità di base

1. Il Responsabile di un'Unità di base è il Direttore di un Dipartimento o di un Centro di Ricerca Scientifica. È l'autorità accademica di quell'Unità e la rappresenta. Viene nominato dal Rettore, sentito il Preside (responsabile dell'Unità principale). Il Rettore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 10, può stabilire la conclusione anticipata del mandato del Responsabile per gli stessi motivi di cui all'art. 15, comma 4.
2. Il Direttore dell'Unità di base deve possedere i requisiti di cui all'art. 12, comma 3.
3. Le funzioni specifiche del Responsabile dell'Unità di base sono stabilite dal Regolamento dell'Ateneo.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 31 - Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il C.d.A. è il massimo organo collegiale di governo dell'UniCNSBC. Esso contribuisce a perseguire la missione dell'istituzione, garantendo l'imparzialità e il buon andamento della sua amministrazione, nonché la corretta gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
2. I suoi componenti non devono trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge, né, comunque, versare in conflitto d'interesse, anche solo potenziale, rispetto ad un qualunque profilo della missione perseguita dall'istituzione universitaria o di una qualsiasi attività dalla stessa svolta. La carica di componente del C.d.A. è rinnovabile senza limiti di mandato. I Senatori accademici, i Direttori di un'unità principale, i Presidi e ogni altro dipendente o incaricato dell'UniCNSBC, con incarichi dirigenziali, non possono essere membri del C.d.A., ma possono essere invitati, così come altri soggetti, anche esterni all'Università, a partecipare alle sue riunioni, senza alcuna espressione di voto.
3. Il C.d.A. è composto da 9 membri. Il Presidente e gli altri componenti del C.d.A. vengono nominati dalla Fondazione NSBC. Due di essi vengono proposti dal Rettore il quale li individua tra quanti possiedono i requisiti di cui all'art. 12, comma 3.

Articolo 32 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Compete al C.d.A.:

- a) contribuire alla realizzazione della sua missione dell'Università, garantendo la stabilità economico-finanziaria della stessa e vigilando sull'uso delle entrate e sulla situazione patrimoniale complessiva;
- b) deliberare sulle proposte del S.A. riguardanti il piano strategico per lo sviluppo dell'Università, il rendiconto consuntivo, il bilancio annuale preventivo e il bilancio di medio termine, vigilando sul rispetto delle loro previsioni;
- c) deliberare, preliminarmente al S.A., la chiusura dell'istituzione universitaria, la sua riorganizzazione, la sua scissione in più istituzioni, ovvero la sua fusione con, o il suo accorpamento ad, un'altra istituzione;
- d) deliberare, preliminarmente al S.A., l'apertura, la chiusura o la riorganizzazione delle Unità principali o di base;
- e) stabilire, nel rispetto degli atti normativi dell'UniCNSBC, criteri e procedure per la distribuzione delle entrate e per l'assunzione dei ruoli dirigenziali e del Personale tecnico-amministrativo;
- f) stabilire, in linea con le previsioni di bilancio, le variazioni riguardanti la pianta organica, l'aumento o riduzione del Corpo accademico e del Personale tecnico-amministrativo, le retribuzioni e i compensi di ogni impiegato all'interno dell'istituzione, le rette e i contributi da parte di studenti e altri iscritti ai corsi di studio dell'Università, il loro eventuale esonero, nonché premi e borse di studio ai più meritevoli e/o bisognosi;
- g) verificare la sostenibilità finanziaria di iniziative proposte da organi interni all'Università o anche soggetti esterni che comunque coinvolgano le sue strutture e/o il suo Personale;
- h) deliberare sulla proposta del S.A. in ordine al personale da impiegare nell'istituzione universitaria;
- i) dotarsi di un proprio Regolamento interno ed esprimere parere non vincolante sugli schemi dei regolamenti dell'Università;
- l) nominare e destituire, a proprio insindacabile giudizio, l'Amministratore dell'Università;
- m) deliberare sulla relazione annuale, predisposta dal Consiglio di Rettorato, sulle attività complessivamente svolte dall'università;
- n) approvare, unitamente al S.A. e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, lo Statuto, il Codice disciplinare, il Codice etico e le loro successive modifiche;
- o) affidare a singoli suoi componenti, o commissioni temporanee o permanenti, compiti istruttori, consultivi od operativi.
- p) definire i ricorsi in ordine alle sanzioni decise dalla Commissione di Disciplina e inflitte dall'Amministratore dell'Università;
- q) nominare due membri del Comitato Etico;
- r) svolgere ogni altra funzione fissata dalla Legge e dal presente Statuto.

Articolo 33 - Disposizioni specifiche su alcuni aspetti economico-finanziari del Consiglio di Amministrazione

1. La dotazione, le spese per il funzionamento dell'organo, comprese le indennità percepite dai suoi componenti, sono stabilite nel R.G.A., o in altri atti secondari interni, ed inserite come poste passive in una specifica voce del bilancio dell'UniCNSBC.

2. Il C.d.A. informa periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, il S.A. e il Rettore sulla gestione economico-finanziaria, sulla situazione patrimoniale e su ogni altra questione avente riflessi sul bilancio di Ateneo.

Articolo 34 - Amministratore dell'Università

1. L'Amministratore dell'UniCNSBC è la sua massima carica amministrativa ed è il primo responsabile della gestione finanziaria. Egli attende l'attuazione delle decisioni del C.d.A. ed è il rappresentante legale dell'Università per gli aspetti amministrativi e finanziari.

2. Il C.d.A., a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi membri, nomina e revoca l'Amministratore e ne stabilisce gli anni di durata in carica, comunque non superiore a quattro ma rinnovabili. I requisiti minimi per potere aspirare alla carica sono il possesso di una Laurea magistrale in scienze giuridiche o economiche ed un'esperienza lavorativa in campo gestionale non inferiore a sette anni.

3. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica amministrativa o accademica all'interno dell'UCSNBC.

4. L'Amministratore fornisce tutti i chiarimenti e le informazioni richieste dal C.d.A., dal S.A. e dal Rettore; rende conto, ogni trimestre, del proprio operato al C.d.A.; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.d.A. e del S.A., ai quali, a fine anno, presenta una relazione dettagliata sull'attività e la situazione economico-finanziaria dell'Università.

5. L'Amministratore svolge le seguenti funzioni ulteriori:

a) predispone il bilancio, sulla base delle proposte delle Unità principali e delle Unità di base, secondo il piano di sviluppo strategico dell'istituzione e il piano finanziario di medio termine, controllando che le strutture dell'Università rispettino le relative previsioni economico-finanziarie;

b) propone al C.d.A. i criteri per la gestione delle risorse finanziarie e materiali, sovrintendendo alla loro successiva distribuzione e utilizzazione, secondo il deliberato del C.d.A.;

c) è responsabile dell'esecuzione di tutte le decisioni del C.d.A. e corresponsabile di quelle del S.A. aventi riflessi di carattere finanziario e amministrativo;

d) offre il proprio supporto alle strutture e alle altre autorità dell'Ateneo per le questioni di amministrazione quotidiana;

e) nomina e revoca gli amministratori delle Unità principali e di base, previa delibera del C.d.A.;

h) adempie le richieste del Rettore al precipuo scopo di contribuire alla realizzazione delle esigenze accademiche, amministrative e finanziarie;

i) formula al C.d.A. ogni proposta che ritenga utile al miglior andamento della gestione amministrativa e finanziaria, collaborando con il suo Presidente in particolare nella fissazione dell'ordine del giorno delle riunioni convocate da quest'ultimo e alla predisposizione della documentazione necessaria;

l) partecipa, senza diritto di voto, su espresso invito o di propria iniziativa, alle riunioni degli organi collegiali dell'UniCNSBC di cui non è membro;

o) mette in esecuzione la decisione finale assunta dalla Commissione di disciplina, ovvero, in caso di ricorso, dal C.d.A., in ordine ai procedimenti disciplinari attivati nei confronti delle autorità amministrative e degli appartenenti al Personale tecnico-amministrativo;

6. Ulteriori funzioni dell'Amministratore sono definite nei regolamenti dell'Ateneo.

Articolo 35 - Amministratore della Facoltà (o Unità principale)

1. L'Amministratore di ciascuna Facoltà (o Unità principale) è la massima carica amministrativa ed è il primo responsabile della gestione finanziaria all'interno della Facoltà (Unità) stessa.

2. L'Amministratore della Facoltà (o Unità principale) è nominato e revocato dall'Amministratore dell'Università, previa delibera del C.d.A. I requisiti minimi per potere aspirare alla carica sono il possesso di una Laurea magistrale in materie giuridiche o economiche e un'esperienza lavorativa in campo gestionale non inferiore a cinque anni.

3. La carica è incompatibile con qualsiasi altra carica amministrativa o accademica all'interno dell'UCSNBC.

4. L'Amministratore della Facoltà (o Unità principale):

a) provvede alla gestione economico-finanziaria della Facoltà;

b) sorveglia sul corretto impiego dei mezzi finanziari a disposizione della Facoltà (o Unità principale);

c) adempie le richieste del Preside ed è responsabile dell'esecuzione delle sue decisioni al precipuo scopo di contribuire alla realizzazione delle esigenze accademiche, amministrative e finanziarie;

d) offre il proprio supporto alle autorità amministrative e agli organi dirigenti per le questioni fondamentali di della sua gestione.

PARTE TERZA IL PERSONALE DELL'UNIVERSITÀ

Articolo 36 - Il personale dell'Università

1. L'UniCNSBC è una comunità composta dal Corpo accademico, dal personale tecnico e dal personale-amministrativo che opera nel settore dell'istruzione superiore, della ricerca e della formazione nel rispetto della persona e delle sue libertà individuali, a favore dell'interesse generale e secondo il principio di solidarietà.

2. Tutti i membri di ciascuna componente sono tenuti, inoltre, a conoscere e compiere il propri doveri etici, personali e di categoria, a operare in linea con la missione e i principi fondamentali dell'Istituzione, a ispirare la propria condotta a criteri di lealtà, correttezza, leale e fattiva collaborazione.

3. Apposite norme regolamentari e del Codice Disciplinare definiscono meglio lo *status*, i diritti e i doveri, nonché la responsabilità disciplinare e le connesse garanzie procedurali per ciascuna componente della comunità dell'UniCNSBC.

TITOLO I CORPO ACCADEMICO

Articolo 37 - Attività e *status* del Corpo accademico

1. Il Corpo accademico dell'UniCNSBC svolge principalmente attività di didattica e di ricerca in piena autonomia, libero da ogni forma di condizionamento, fermo restando il rispetto dei valori fondanti dell'UniCNSBC, nonché delle norme legislative, statutarie e regolamentari in materia. Può svolgere anche attività istituzionale negli organi di governo e ogni altra attività, quale quella di orientamento degli studenti o supporto ai servizi e alle strutture amministrative, che, comunque nel rispetto della missione e dei principi fondamentali fissati nel presente Statuto, siano strumentali o consequenziali alle attività principali.

2. Il Corpo accademico gode di uno *status* speciale secondo quanto previsto dal Codice di Lavoro e dalla Legge sull'Istruzione Universitaria e Ricerca Scientifica della Repubblica di Albania, nonché secondo le specifiche previsioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'UniCNSBC. Ulteriori profili di tale *status*, con particolare riguardo al trattamento retributivo, possono essere stabiliti dal C.d.A.

3. Tutti i docenti, prima dell'assunzione della carica, devono essere informati del carattere cattolico dell'istituzione e della loro responsabilità di rispettarne l'identità.

Articolo 38 - Categorie del Corpo accademico

1. Il Corpo accademico si articola nelle seguenti categorie:

- a) Professori;
- b) Lettori;
- c) Assistenti Lettori (o Collaboratori didattici);

2. I membri del Corpo accademico appartenenti alla categoria del “Professore” vengono impiegati a tempo pieno e possono essere a capo di determinati gruppi didattici e/o di ricerca e responsabili di indirizzi di ricerca o progetti scientifici. Nella categoria del “Professori” si includono membri del corpo accademico, titolari di materie o moduli e responsabili di attività di ricerca scientifica. I membri del corpo accademico facenti parte di questa categoria possiedono i titoli accademici “Professore” o “Professore associato”.

3. I “Lettori” svolgono attività didattica e di ricerca e vengono impiegati a tempo pieno. Sono in possesso del titolo di PhD, con una pregressa esperienza di insegnamento di almeno tre anni. In assenza di “Professori”, possono assumere le loro medesime responsabilità scientifiche e di ricerca.

4. Gli “Assistenti Lettori” (o “Collaboratori didattici”) svolgono, a tempo definito, attività di docenza e di ricerca, ovvero attività di supporto a quella svolta da Professori e Lettori. Devono essere in possesso di un “*Master* scientifico” (Laurea magistrale). Essi possono essere assunti

anche a tempo pieno qualora svolgano anche altre funzioni all'interno dell'Istituzione, come i tecnici di laboratorio e gli appartenenti al Personale sanitario.

5. I “Docenti invitati” sono Professori universitari e altri importanti esponenti nel mondo della scienza, della cultura, dell'arte, della politica, dell'economia e dell'imprenditoria, delle professioni e dell'amministrazione pubblica, albanesi o stranieri, che, per esperienza maturata e capacità tecnico-scientifiche acquisite, possano contribuire a soddisfare le esigenze didattiche e di ricerca delle Unità di base dell'UniCNSBC.

6. I Docenti invitati dal Rettore vengono accreditati e destinati, a seconda delle proprie competenze e delle specifiche esigenze didattiche di ricerca dell'UniCNSBC, in una o più specifiche Unità di base. Ulteriori criteri, anche procedurali, di scelta, di destinazione e di impiego del Corpo accademico invitato sono previsti nel R.G.A., o in altri atti secondari interni, e nelle convenzioni intercorrenti con altri Atenei o altri enti pubblici o privati in *partnership* con l'UniCNSBC.

7. I Docenti invitati vengono impiegati secondo quanto stabilito in specifiche norme regolamentari e meglio specificato dagli organi competenti alla definizione delle linee di didattica e di ricerca. Le spese e i compensi relativi ai Docenti invitati vengono inseriti in specifiche voci del bilancio dell'istituzione.

Articolo 39 - Anno sabbatico

1. Il Corpo accademico appartenente alla categoria “Professore” e i “Lettore”, con l'assenso preliminare dell'Unità di base, hanno diritto di chiedere ogni 7 anni, e per un periodo non superiore ad un anno, di essere esonerati dallo svolgimento delle proprie attività accademico-istituzionali per fini di studio e di ricerca volti all'accrescimento delle proprie competenze tecnico-scientifiche.

2. La richiesta è approvata dal Rettore previo parere espresso del C.d.A., che potranno stabilire determinate condizioni secondo apposite previsioni del R.G.A. o di altri atti secondari.

Articolo 40 - Retribuzioni del Corpo accademico

1. I criteri per il reclutamento, per le retribuzioni e/o i compensi del Corpo accademico sono stabiliti dal C.d.A., su proposta del Rettore e dell'Amministratore dell'Università.

2. La retribuzione per tutte le categorie del Corpo accademico di cui all'art. 38, siano esse a tempo pieno o a tempo parziale, viene delibera

a dal C.d.A. su proposta del Rettore e dell'Amministratore dell'Università.

3. Il contratto di lavoro dovrà contenere tutte le informazioni relative alla retribuzione, alle modalità e ai tempi di lavoro, ai diritti e i doveri correlati alla didattica e alla ricerca secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

4. La retribuzione delle attività supplementari e straordinarie, nonché le indennità di trasferta per le attività svolte fuori sede, sono stabilite da apposita determina dell'Amministratore, su parere conforme del Rettore, nell'ambito di quanto stabilito dalla normativa vigente e del quadro retributivo generale stabilito dal C.d.A. Tali spettanze sono definite nel contratto di lavoro.

TITOLO II PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Articolo 41 - Personale tecnico-amministrativo

1. Nel rispetto delle leggi in materia e, in particolare, del Codice del Lavoro, i contratti di impiego, le modalità e gli orari di lavoro, i livelli retributivi e ogni altro aspetto attinente al rapporto con i dipendenti del personale non accademico dell'UniCNSBC viene stabilito dal C.d.A.

2. Specifiche previsioni regolamentari dell'UniCNSBC si occupano della disciplina di dettaglio per l'assunzione, lo svolgimento del rapporto e il trattamento normativo ed economico del Personale tecnico-amministrativo.

TITOLO III STUDENTI

Articolo 42 - Condizione giuridica degli studenti

1. Lo studente viene considerato tale dopo l'adempimento di tutte le formalità necessarie all'iscrizione presso l'UniCNSBC. La qualifica di "studente" ha termine con il conseguimento della laurea. Può cessare, altresì, per il mancato pagamento delle rette o di altri oneri universitari, per abbandono volontario degli studi o per espulsione dall'Università.

2. Lo studente è tenuto all'osservanza di tutti i doveri e gli obblighi a lui derivanti, oltre che dalla Legge, anche dal piano di studio prescelto, dallo Statuto, dal Codice etico, dalle norme regolamentari interne e dagli altri atti degli organi universitari.

3. Nel caso in cui uno studente non assolva i propri doveri, venga meno ai propri obblighi, violi le norme dell'Università o quelle del Codice etico, è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le specifiche previsioni del R.G.A., del Codice disciplinare e di altri atti regolamentari.

4. Gli studenti hanno, tra l'altro, il diritto di:

- a) utilizzare l'infrastruttura didattica e di ricerca messa a disposizione;
- b) usufruire dei servizi attivati e degli spazi comuni o ad essi riservati dall'Università;

- c) essere rappresentati negli organi dell'Università secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dal R.G.A. o di altri atti secondari interni;
- d) godere dei benefici del diritto allo studio;
- e) avere copertura assicurativa per i rischi contro infortuni occorsi all'interno dell'Università ovvero derivanti dall'interruzione dell'attività didattica, nonché gli altri rischi definiti dai competenti organi del Governo nazionale;
- f) possedere la Carta dello studente con la quale ottenere vantaggi e servizi ridotti come previsto dalla Legge;
- g) costituire associazioni di studenti a cui possono essere riservati locali, strutture e finanziamenti per iniziative in linea con la missione e le altre attività dell' UniCNSBC e secondo le modalità specificate in apposite norme regolamentari.

5. Gli studenti hanno, tra l'altro, il dovere di:

- a) osservare la Legge, lo Statuto, il Codice etico e gli altri atti normativi interni dell'UniCNSBC, nonché ogni altra decisione vincolante assunta dagli organi accademici ed amministrativi;
- b) prestare la dovuta attenzione ai loro studi e partecipare attivamente alle attività accademiche;
- c) essere in regola con i versamenti dovuti anche con riferimento ai servizi messi a disposizione dall'Istituzione;
- d) mantenere sempre un contegno conforme al proprio *status*, rispettoso del ruolo, dei diritti e delle esigenze altrui, nonché non confliggente con la natura, la missione, i principi e le altre finalità fondamentali dell'Istituzione e la singola struttura di afferenza.

Articolo 43 - Sostegno agli studi

1. L'UniCNSBC promuove il sostegno agli studi attraverso l'attivazione di azioni e servizi a favore degli studenti compatibilmente con le risorse finanziarie e strutturali disponibili. A tal fine può stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e organizzazioni private nel rispetto della Legge e del presente Statuto.

2. L'Università promuove la qualità e il merito negli studi, offrendo premi e contributi agli studenti più meritevoli. Sostiene anche il diritto allo studio degli studenti più disagiati mediante esenzioni economiche. I requisiti per l'assegnazione dei premi o per la concessione delle esenzioni, così come il loro ammontare, sono determinati dal C.d.A. su specifica richiesta del Rettore.

3. L'Università, inoltre, nell'ambito della normativa vigente, adotta le misure necessarie a rendere effettivo il diritto dei soggetti disabili a partecipare alle attività promosse dall'Università.

Articolo 44 - Consigli degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti d'Ateneo viene eletto ogni due anni. La composizione e le procedure elettive sono definite nel R.G.A. e in altri atti secondari interni. Ne è membro di diritto il rappresentante degli studenti del S.A. (e gli studenti membri degli altri organi accademici). Possono istituirsi anche Consigli degli studenti, di pari durata, in ogni Unità principale con almeno cento iscritti.

2. Tutti i Consigli sono organizzazioni autonome che non perseguono finalità politiche, non realizzano attività economiche, né possono essere collegate o finanziate in maniera diretta e continuativa da associazioni politiche o gruppi imprenditoriali. Essi promuovono la partecipazione degli iscritti e coordinano le rappresentanze studentesche dell'Università, collaborando con il Consiglio degli Studenti nazionale e i Consigli di altre Istituzioni d'istruzione. Inoltre, esprimono opinioni e proposte in ordine agli indirizzi di studio, alle problematiche didattiche, alla qualità dei servizi offerti, alle rette e oneri di frequenza universitaria, ai contributi economici allo studio, ai bilanci dell'UNICNSBC e allo svolgimento delle diverse attività culturali, sociali, artistiche, sportive e simili.

3. Gli organi e le strutture dell'UniCNSBC, in particolare il Garante degli Studenti, assistono, anche sul piano logistico, il Consiglio degli Studenti e l'Associazione dei Laureati nelle loro attività culturali, sociali, sportive e ricreative, mettendo a disposizione strutture e spazi adeguati per il loro svolgimento.

4. I Consigli degli studenti dell'UniCNSBC dispongono di un proprio Statuto ed, eventualmente, di propri regolamenti ad esso conformi, approvati con decreto rettorale, su parere del S.A.

Articolo 45 – Orientamento agli studi e al lavoro

L'UniCNSBC promuove il servizio di orientamento agli studi per i maturandi nella fase di selezione dei corsi di studio e per i suoi studenti durante gli studi universitari.

Per i suoi laureati, l'UniCNSBC offre inoltre l'orientamento alla carriera e l'orientamento verso l'inserimento rapido nel mondo del lavoro. Promuove la loro partecipazione attiva nelle attività professionali e la formazione continua.

L'Università attiva inoltre collaborazioni con associazioni d'impres e imprenditori, ordini professionali e istituzioni locali, al fine di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di coloro che frequentano i corsi di studio e quelli di formazione continua e qualificazione organizzati presso l'UniCNSBC.

Articolo 46 -Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è scelto dal Consiglio degli Studenti tra gli appartenenti al Corpo accademico, compresi i docenti invitati, dell'UniCNSBC, e nominato dal Rettore. Egli viene assistito dal rappresentante degli studenti che siede in S.A.

2. Il Garante offre, di propria iniziativa o su richiesta, assistenza agli studenti e fornisce chiarimenti in ordine ai loro diritti e doveri, nonché sulle norme generali dell'ordinamento universitario e sulle specifiche regole interne dell'UniCNSBC. Egli, inoltre, informa tempestivamente il Rettore ed eventuali altri organi competenti su qualsiasi problematica riscontrata, direttamente o su segnalazione degli studenti, circa il regolare svolgimento delle attività didattiche, il corretto uso dei servizi agli studenti e, più ampiamente, la tutela dei diritti degli stessi.

3. Ulteriori competenze, profili organizzativi e funzionali del Garante degli studenti sono disciplinati in apposite norme regolamentari.

PARTE QUARTA ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Articolo 47 - Corsi di Studio

1. Tutti i corsi di studio richiedono, di norma, la frequenza obbligatoria. Essi possono essere a tempo pieno e a tempo prolungato. Questi ultimi possono prevedersi per una durata massima di due anni solo per particolari corsi di studio del secondo ciclo “*Master professionale*” o del terzo ciclo “*Master esecutivo*”. Essi si possono svolgere in parziale deroga al calendario didattico e alla scansione temporale dei Corsi di studio a tempo pieno.

2. I corsi di studio terminano con il conseguimento delle lauree previste dal successivo art. 48. Sono fissate in apposite previsioni regolamentari le modalità e i tempi di frequenza, i criteri per lo svolgimento degli esami di profitto e delle altre verifiche sulla valutazione e laurea degli studenti, e ogni altra previsione riguardante gli studi, compresi quelli a tempo prolungato.

3. I piani di studio, i programmi disciplinari e le modalità di istituzione e di gestione dei corsi riguardano il primo, secondo e terzo ciclo del sistema universitario albanese, nonché, nei casi dei corsi di studi congiunti finalizzati con lauree *congiunte o doppie*, si riferiscono agli analoghi cicli propri dei sistemi delle Università straniere con cui l’UniCNSBC ha un accordo e si effettuano in congiunta. I corsi di studio, regolarmente autorizzate e accreditate, vengono resi noti e pubblicati prima di attivare le procedure per l’ammissione degli studenti.

4. I corsi *congiunti* di studio che conferiscono *titoli congiunti o doppi* devono conformarsi, oltre che alle norme legislative, statutarie e regolamentari, anche a quelle previste nelle specifiche convenzioni stipulate con le Università albanesi o straniere in *partnership*. A essi possono applicarsi *standard* diversi rispetto a quelli fissati per gli altri corsi. La loro gestione si effettua tramite le Commissioni congiunte tra le relative Università, che sono istituite su decisione dei Rettori. Le Commissioni esaminano, monitorano e dirigono l’andamento del processo di svolgimento dei programmi in tutti gli elementi che li compongono. Le decisioni assunte dalle Commissioni sulle modalità di svolgimento dei programmi congiunti e sul loro contenuto, hanno lo stesso valore decisionale di quello degli appositi organi nelle suddette Università e vanno obbligatoriamente attuate dalle strutture e dal corpo docente impegnati dalle Università partner nella realizzazione dei programmi congiunti.

5. I *curricula* di tutti i corsi di studio sono pienamente conformi al sistema ECTS (CFU con riferimento a quello italiano) di trasferimento dei crediti universitari e vengono indicati dalle Unità di base ed approvati, su parere del Rettore e del Preside competente, dal S.A.

6. Le attività didattiche sono svolte, di norma, presso la sede centrale e le filiali dell’UniCNSBC. I tirocini previsti nei piani di studio si svolgono in Albania presso i laboratori dell’Università Cattolica NSBC, presso l’Ospedale, il Poliambulatorio e le cliniche della Fondazione NSBC, presso strutture sanitarie pubbliche e private, amministrazioni, aziende

pubbliche e private, studi professionali e simili secondo apposite convenzioni. In Italia sono svolti presso gli Ospedali delle strutture sanitarie delle Università con le quali sono svolti i programmi congiunti di studio e presso altre strutture sanitarie e non, presso altri soggetti pubblici o privati comunque convenzionati. La mediazione, il coordinamento e la facilitazione del loro svolgimento in Italia presso le varie istituzioni, si effettua anche tramite il supporto della filiazione dell'Università a Roma.

7. Le strutture dell'UniCNSBC offrono, inoltre, indirizzi di studio non solo per la preparazione ai corsi previsti al suo interno, ma anche relativi alla formazione continua, scuole estive e simili, quali corsi di approfondimento, di integrazione e di consolidamento di conoscenze già apprese ovvero quali strumenti di crescita della qualificazione e della abilità professionali degli iscritti. Le modalità di svolgimento di questi corsi di studio sono disciplinate in dettaglio in disposizioni regolamentari interne.

Articolo 48- Ammissioni

1. Sono ammessi a seguire gli studi del primo ciclo e gli studi integrati di secondo ciclo presso l'Università Cattolica NSBC:

- a) tutti i cittadini albanesi e stranieri che hanno conseguito un diploma di scuola media superiore o titolo equivalente idoneo all'accesso all'Università;
- b) studenti trasferiti da altre Università che soddisfano i requisiti fissati dall'Unità di base che offre il corso di studio.

Tutti gli iscritti dovranno comunque rispettare i requisiti minimi stabiliti annualmente con decisione del Consiglio dei Ministri

2. Sono ammessi a seguire gli studi del secondo ciclo:

- a) i candidati che hanno terminato un indirizzo di studi del primo ciclo e presentano gli altri requisiti compresi quelli di cui al comma precedente;
- b) gli studenti trasferiti da altre Università che soddisfano i medesimi requisiti.

3. Sono ammessi a seguire gli studi del terzo ciclo:

- a) i candidati che hanno terminato un indirizzo di studi del secondo ciclo e presentano gli altri requisiti fissati dalla legge e quelli fissati dall'Unità di base che offre l'indirizzo di studi;
- b) gli studenti trasferiti da altre Università nazionali o straniere che soddisfano i medesimi requisiti.

4. Le norme e la documentazione da presentare per essere ammessi ai vari corsi di studio dell'UniCNSBC sono rese pubbliche tramite i rispettivi bandi di ammissione emanati ogni anno dall'Università. Il Rettore e l'Amministratore dell'Università, coadiuvati dai dirigenti accademici e dagli amministratori delle varie Unità, vigilano sul rispetto delle scansioni procedurali e di ogni altra formalità riguardante le ammissioni degli studenti.

5. Per accedere agli studi e ai servizi offerti dall'UniCNSBC, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle rette e dei contributi universitari previsti nell'apposito Regolamento.

6. Il Rettore, prima dell'inizio del periodo utile per presentare domande di ammissione, sovrintende alla pubblicazione dei programmi di studio accreditati offerti dalle facoltà di NSBC,

nonché dei requisiti necessari per candidarsi all'iscrizione ai vari cicli di studi offerti dall'Università.

7. All'inizio dell'anno accademico l'Università invia presso le istituzioni/strutture apposite del Ministero responsabile dell'Istruzione l'elenco completo degli studenti iscritti con tutti i dati richiesti.

Articolo 49- Trasferimenti

1. L'UniCNSBC offre la possibilità di trasferimento interno dei propri studenti e di quelli provenienti da altre Università, albanesi o straniere. Il trasferimento dovrà avvenire rispettando i requisiti e le modalità di accesso previste per il corso prescelto. Le scadenze di presentazione delle domande di trasferimento variano in base alla modalità di accesso al corso prescelto e dei termini stabiliti eventualmente dal Ministero responsabile per l'Istruzione.

2. La possibilità di convalida degli esami e il riconoscimento totale o parziale dei crediti accumulati da uno studente trasferito, al fine di continuare gli studi presso L'UniCNSBC, viene valutata da una Commissione *ad hoc*, istituita dal Corpo accademico del corso di studio nominata secondo i criteri stabiliti con norme regolamentari interne. La Commissione trasmette le conclusioni della sua valutazione al Preside della Facoltà. Spetta al Rettore, su proposta del Preside della Facoltà di afferenza, la delibera finale sulla richiesta di trasferimento, nonché sulla convalida degli esami e il riconoscimento dei crediti.

3. Quando le richieste di trasferimento per lo stesso corso di studio superano i posti disponibili previsti per i corsi di studio istituiti presso l'UniCNSBC, verranno ammessi gli studenti con la media ponderata dei voti più alta.

4. Ulteriori formalità per le procedure di trasferimento sono definite in apposite norme regolamentari.

Articolo 50- Esami di profitto e di laurea

1. Il voto degli esami di profitto viene espresso in trentesimi. Il voto minimo per il superamento dell'esame è di diciotto trentesimi; il voto massimo è di trenta trentesimi più la lode.

2. I corsi di studio dei vari cicli prevedono quale prova finale la stesura di un elaborato scritto (c.d. tesi di Laurea, o di Master, o di Specializzazione, o di Dottorato) e la discussione orale e pubblica dello stesso.

3. Gli esami disciplinari e l'esame finale sono pubblici.

Articolo 51- Titoli di Studio

1. L'Università Cattolica NSBC conferisce i titoli universitari previsti dalla legge, nonché lauree universitarie congiunte con le Università italiane partner seguenti:

- a) Diploma *Bachelor (Laurea)*- con durata di 3 anni accademici e 180 ECTS/CFU;
- b) Diploma Integrato di Secondo Ciclo *Master di Scienze (Laurea Magistrale a Ciclo Unico)* con durata 5 o 6 anni accademici e 300 o 360 ECTS/CFU;
- c) Diploma *Master di Scienze (Laurea Magistrale)* con durata di 2 anni accademici e 120 ECTS/CFU;

d) Diploma di *Master Professionale (Master di Primo Livello)*- con durata di 1 anno accademico e 60 crediti ECTS/CFU;

e) Diploma di *Master Esecutivo (Master di Secondo Livello)*- con durata di 1 o 2 anni accademici e con 60 e 120 crediti ECTS/CFU;

f) Diploma di *Specializzazione* - con durata di almeno 2 anni accademici e almeno 120 crediti ECTS/CFU;

g) Diploma di *Dottorato (Dottore di Ricerca)* con durata dai 3-5 anni accademici.

2. Può inoltre rilasciare specifici certificati ed attestati relativi a scuole estive, corsi di alta specializzazione, corsi di formazione e qualificazione e corsi di studio di formazione continua.

Articolo 52- Diploma, Supplemento del Diploma, Attestazione equivalente.

1. Al termine di ciascun percorso di studio l'UniCNSBC, secondo i requisiti stabiliti dal Ministero responsabile per l'Istruzione rilascia il relativo *Diploma e Certificato di Laurea*. Per ciascun ciclo di studi viene rilasciato anche un "*Supplemento di Diploma*", che, oltre a contenere agli elementi richiesti da norme di legge o regolamentari, nonché da determinazione del Ministero responsabile per l'Istruzione, riporta informazioni circa la natura, il livello, il contenuto e i risultati degli studi compiuti dal possessore del Diploma, nonché il settore d'occupazione. Ulteriori informazioni e formalità possono essere stabiliti con norme regolamentari interne ovvero richieste dal M.I.S..

2. L'UniCNSBC non può rilasciare un duplicato di laurea, ma solo un'Attestazione equivalente, contenente il nome della medesima Università, la data di emissione, il ciclo e la tipologia dell'indirizzo di studio.

Articolo 53

La documentazione del processo didattico

1. In conformità alla legislazione in vigore, UniCNSBC conserva in forma scritta la seguente documentazione:

- a) *il registro di base degli studenti;*
- b) *il registro dei risultati accademici;*
- c) *il registro di rilascio dei diplomi e certificati.*

2. *Il registro di base degli studenti* è la documentazione che attesta l'iscrizione degli studenti presso l'UniCNSBC. Il registro viene compilato con scrittura a mano e in forma elettronica dagli impiegati di Segreteria Didattica in attuazione degli atti normativi in vigore ed in conformità del formato previsto in essi.

Ad ogni studente, viene consegnato un numero di matricola che rimane invariato fino alla terminazione degli studi in quel corso di studio e l'ottenimento del diploma o certificato, il cui è riportato nel presente registro.

3. *Il registro dei risultati accademici* è il documento che attesta i risultati ottenuti da ogni studente iscritto presso l'Istituzione di Istruzione Superiore durante il conseguimento del corso di studio. Nel registro dei risultati accademici sono presenti degli elementi di sicurezza e viene compilato con scrittura a mano, e in forma elettronica dal personale di Segreteria Didattica in conformità atti normativi in vigore ed in conformità al formato previsto in essi.

4. Il registro di rilascio dei diplomi e certificati è il documento che attesta la loro emissione da parte dell'UniNSBC e contiene i dati della loro registrazione e il loro ritiro dai laureati. Il registro è compilato con scrittura a mano ed in formato elettronico dal personale autorizzato dall'Istituzione per la loro compilazione, la loro manutenzione, conservazione ed amministrazione, in conformità agli atti normativi in vigore ed in conformità al formato previsto in essi. Alla fine di ogni anno il registro viene scansionato e la copia elettronica (PDF) è conservata nell'archivio dell'Università.

L'Università documenta il ritiro del diploma, del certificato di laurea e del supplemento di diploma di ogni studente che abbia concluso gli obblighi accademici e quelli istituzionali. I suddetti documenti vengono ritirati personalmente dal laureato.

5. I tre suddetti registri vengono conservati e archiviati in conformità alla legislazione in vigore relativa agli archivi. Vengono compilati con scrittura a mano ed in forma elettronica dal personale di Segreteria Didattica autorizzato, in conformità degli atti normativi in vigore previsti dal Ministero responsabile per l'Istruzione. I suddetti registri vengono depositati negli Archivi di Stato, ai sensi delle disposizioni normative in vigore per gli archivi, mentre una loro copia conforme all'originale viene conservata nell'archivio dell'Università per l'intero arco della sua esistenza.

PARTE QUINTA RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 54 Attività di ricerca scientifica

1. L'UniCNSBC garantisce un'armonica integrazione dell'attività di ricerca con quella didattica. Con essa il Corpo accademico, quello studentesco ed il Personale tecnico-amministrativo coinvolti in attività di ricerca, acquisiscono nuove conoscenze e ulteriori abilità tecnico-scientifiche, in funzione sia della propria crescita culturale, professionale e accademica, sia, più in generale, in funzione allo sviluppo socio-economico del Paese e del miglioramento della qualità dell'istruzione nazionale, dello sviluppo del sistema sanitario sul piano di gestione, quello clinico ed epidemiologico.
2. L'UniCNSBC si impegna a favorire, anche con l'incremento di dotazioni e risorse, il settore della ricerca, nonché a renderne pubblici le attività e i risultati conseguiti.
3. Nella realizzazione delle attività di ricerca scientifica specifica, l'UniCNSBC può cooperare con istituzioni pubbliche e non pubbliche locali o estere.
4. Un ruolo di rilievo in materia assume la preparazione, la formazione e l'abilitazione degli studenti nei tre cicli di studi, per partecipare e svolgere ricerca scientifica.

Articolo 55 - Disposizioni specifiche sul finanziamento della ricerca scientifica

1. Sulla base della natura giuridica dei rapporti tra il soggetto attuatore della ricerca e il soggetto finanziatore, le attività della ricerca scientifica possono essere raggruppati in:
 - a) *Ricerca programmata istituzionale*

Si intende per ricerca programmata istituzionale l'attività di ricerca derivante dall'utilizzo di risorse messe a disposizione dall'amministrazione dell'Università alle proprie strutture.

In conformità al precedente art. 5 e a ogni altra previsione inerente i profili, anche procedurali, del finanziamento della ricerca, gli appartenenti al corpo accademico, con l'eventuale contributo di studenti e dei ruoli del Personale tecnico-amministrativo, hanno diritto di utilizzare una parte dei fondi approvati nel bilancio dell'Università per la ricerca scientifica, secondo le linee programmatiche fissate dal Dipartimento ed approvate dal S.A. e dal C.D.A.

b) *Ricerca tramite partecipazione a programmi e progetti di ricerca*

c) *Ricerca e attività conto terzi*

UniCNSBC, tramite le sue strutture e le loro rispettive competenze tecnico-scientifiche, può svolgere attività di ricerca, di analisi e consulenze per conto terzi oppure includerli in progetti congiunti, in concordanza con quanto previsto nello Statuto e i criteri procedurali specificati in altri atti regolamentari. La collaborazione regolata viene gestita tramite convenzioni *ad hoc* stipulate.

d) *Ricerca istituzionale attraverso finanziamento pubblico.*

In questa categoria rientra la Ricerca che usufruisce di finanziamenti erogati da enti pubblici che hanno tra i propri fini la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica

2. Le procedure, i criteri e le modalità di utilizzo dei finanziamenti della Ricerca Scientifica vengono definite nel Regolamento della Ricerca Scientifica e in apposite disposizioni regolamentari, nonché in eventuali convenzioni ad hoc stipulate.

3. Gli eventuali utili, generati dall'attività di ricerca, vengono ripartiti, al netto delle spese a carico del bilancio generale di Ateneo, tra le strutture universitarie e i soggetti coinvolti alla ricerca, in base a specifici accordi stipulati in conformità con le disposizioni di legge in vigore e le determinazioni del C.d.A.

Articolo 56 - Pubblicazioni

1. L'UniCNSBC incentiva, anche attraverso contributi alla pubblicazione, la comunicazione e la diffusione della produzione scientifica del proprio Corpo accademico.

2. L'Università, inoltre, pubblica propri volumi e periodici anche in formato elettronico sul proprio sito istituzionale.

PARTE SESTA DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 57 - Disposizioni sul bilancio, la contabilità, la distribuzione dell'attivo e controlli finanziari interni (*audit*)

1. Ogni unità principale, entro il 15 luglio, presenta all'Amministratore dell'Università le sue previsioni di bilancio per l'anno successivo. Il bilancio complessivo è predisposto dall'Amministratore stesso, in conformità alle previsioni del bilancio a medio termine e le indicazioni ricevute dalle varie strutture universitarie, approvato dal Senato Accademico e poi dal Consiglio di Amministrazione.

2. Con apposito regolamento deliberato dal C.d.A. sono disciplinati i criteri di gestione e le relative procedure amministrativo-contabili, nonché le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati della gestione complessiva.

3. Le poste attive di bilancio possono essere utilizzate nell'anno di maturazione o, diversamente, vengono trasferiti all'esercizio di bilancio successivo. L'attivo proveniente dalla ricerca, dai servizi, da consulenze e altre attività viene suddiviso tra la Fondazione NSBC, l'Università e il Corpo accademico coinvolto in tali attività in conformità alle disposizioni di legge e quelle regolamentari fissate dal C.d.A.

4. Ferme restando l'autonomia e la libertà della ricerca e della didattica, e fatte salve le competenze spettanti ai Dipartimenti e alla Commissione per la valutazione degli *standard* di qualità istituzionali, l'UniCNSBC può includere nella sua struttura organizzativa un'unità di *audit* (controllo) finanziario interno. La nominazione dell'unità di audit interno finanziario dell'Università viene fatta dal Consiglio di Amministrazione. L'audit esterno viene effettuato dalla Fondazione NSBC tramite gli audit abilitati o tramite le società di audit, contrattuale. I controlli finanziari si effettuano basandosi sui programmi redatti dal C.d.A. o dall'Amministratore dell'Università, in conformità alle norme sull'ordinamento universitario albanese, agli atti normativi interni e alla disciplina statale relativa ai profili economico/finanziari e all'audit (controllo) interno dei soggetti collettivi di diritto privato. Le ulteriori previsioni sono fissate nelle norme regolamentari interne fissate dal C.d.A.

Articolo 58 - Termine per l'espressione di pareri interni

1. Fermi restando termini diversi, previsti anche in norme regolamentari, se un parere richiesto non viene espresso entro sessanta giorni, l'organo responsabile della delibera o della emanazione può procedere prescindendo dal parere stesso, ovvero reiterare la richiesta, assegnando un ulteriore termine.

Articolo 59- Regolamenti

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Rettore e l'Amministratore dell'Università, ciascuno per le proprie competenze, sentito il S.A., presentano al C.d.A. per l'approvazione il R.G.A. ed eventuali altri regolamenti e/o atti necessari alla gestione dell'Università e delle sue strutture ed attività.

2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti e altri provvedimenti attuativi, continuano a restare in vigore le attuali norme interne vigenti .

Articolo 60 - Scadenza delle cariche e costituzione dei nuovi organi

1. Le procedure per l'istituzione o la composizione o la riorganizzazione degli organi statutari sono avviate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Restano fermi i termini di scadenza delle cariche accademiche e/o istituzionali al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.

3. Il C.d.A. della Fondazione NSBC continua a svolgere le funzioni di C.d.A. anche dell'UniCNSBC fino alla sua istituzione.

Articolo 61 - Lingua e interpretazione dello Statuto

Il presente Statuto viene redatto in lingua albanese e italiana. In caso di contrasto tra le due versioni, si dovrà fornire l'interpretazione basata su un significato compatibile con entrambe. Ove ciò non sia possibile, prevarrà la versione in albanese.